



CAPITOLATO
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

LOTTO 3 – Servizio di Assistenza scolastica



Società della Salute Pistoiese

PARTE GENERALE

Il presente Capitolato indica i requisiti minimi del Servizio che le offerte devono comunque garantire.

Art. 1

Definizioni

Nell'ambito del presente Capitolato (parte generale e parte speciale) si intende:

per “impresa” o “appaltatore” o “aggiudicatario” o “ditta aggiudicataria” o “esecutore” o “gestore” o “operatore economico”: l'impresa o il raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio che risulterà aggiudicatario e che, conseguentemente eseguirà il servizio.

Per “stazione appaltante”, “amministrazione”, “consorzio”, “ente”, “SDS” o “SDSP”: la Società della Salute Pistoiese (Consorzio ASL/Comuni dell'ambito) che affida l'esecuzione di quanto previsto dal presente atto.

Per “capitolato”: il presente atto.

Fino al completamento dell'assegnazione delle funzioni alla Società della Salute, le attività di controllo e verifica delle prestazioni potranno essere svolte da ciascun Comune per le prestazioni eseguite a favore di propri residenti.

Art. 2

Oggetto dell'appalto

Al fine di garantire il diritto all'educazione e all'istruzione, il **Servizio di assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale e per l'inclusione scolastica degli alunni disabili certificati ai sensi della legge 104/92 (da qui in poi assistenza scolastica)**, viene erogato in ottemperanza e come previsto dalle vigenti norme in materia (vedi art.13, c.3, L. 5 febbraio 1992, n.104) e sopperisce ai problemi di autonomia e/o comunicazione sussistenti negli studenti disabili con l'assegnazione di un assistente personale e in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici di cui all'art.3, c.2, lett. c) del D. Lgs 13 aprile 2017, n.66 e delle attività di sostegno con l'assegnazione di docenti specializzati.

Art. 3

Durata dell'appalto

L'appalto ha durata di quattro anni scolastici, a partire dal mese di settembre 2022 e con termine il 31 agosto 2026.

Art. 4

Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Il contratto stipulato con l'aggiudicatario potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento:

a) in caso di revisione del corrispettivo che potrà avvenire alle seguenti condizioni:

- la richiesta di revisione dovrà pervenire per PEC alla SDS Pistoiese;
- la revisione del corrispettivo avverrà sulla base di una istruttoria condotta dal responsabile dell'esecuzione del contratto tenuto conto di uno o di entrambi i seguenti parametri:
 - indice ISTAT – FOI superiore al 2%
 - rinnovi contrattuali che abbiano determinato l'aumento del costo del lavoro

Il corrispettivo offerto si intende invariabile ed in nessun caso suscettibile di revisione nel corso del primo anno (12 mesi) di validità del presente appalto;

- b) in caso di esercizio dell'opzione per servizi supplementari da parte del contraente originale, non inclusi nell'appalto iniziale, che si dovessero rendere necessari, ove un cambiamento del contraente risultasse impraticabile per motivi di continuità della presa in carico e del progetto personalizzato, per un importo non superiore a € 200.000,00 (IVA esclusa);
- c) nel caso in cui un nuovo contraente sostituisca quello a cui il la SDSP aveva inizialmente aggiudicato l'appalto per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni scissioni, acquisizione o insolvenza, e questi soddisfatti i requisiti stabiliti inizialmente nell'avviso di gara e purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto;
- d) nel caso di modifiche non sostanziali ai sensi del comma 1, lett. e) dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, per importi non superiori a € 150.000,00 (IVA esclusa);
- e) ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettere a) e b) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm.;

Società della Salute Pistoiese

- f) inoltre, è fatta salva la possibilità di imporre all'appaltatore l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali ai sensi del comma 12, dell'art. 106, D. Lgs. 50/2016.

Art. 5

Condizioni generali dell'appalto

1. Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con l'importo orario di aggiudicazione, tutti gli oneri, rischi e le spese relativi alla prestazione oggetto del presente capitolato.
L'importo orario è comprensivo della programmazione, delle riunioni aziendali e degli incontri con il personale della Società della Salute o del Comune, della stesura delle relazioni.
2. L'appaltatore deve garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato che si ritengono livelli minimi di qualità del servizio.

Art. 6

Personale

L'appaltatore è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene, sicurezza e salute sul lavoro, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data della formulazione dell'offerta, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività lavorative, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto relativo al presente capitolato.

Tutte le prestazioni, le attività e le iniziative attuative del servizio saranno effettuate dall'aggiudicatario tramite personale coperto dalle assicurazioni di legge. Tutto il personale impiegato per il servizio deve essere adeguatamente preparato a svolgere i compiti previsti dal presente capitolato, nonché conoscere le norme in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Gli assistenti educatori, fermi restando il rispetto delle competenze di indirizzo da parte del Consorzio e l'obbligo della fattiva collaborazione nei confronti del competente Servizio comunale, presteranno il proprio lavoro senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti della SDS e risponderanno all'appaltatore.

Per l'espletamento dei servizi richiesti dal presente Capitolato, il personale della ditta appaltatrice dovrà essere inquadrato, in base alle mansioni svolte, al corrispondente livello retributivo, previsto dal vigente CCNL di categoria ed essere in possesso del titolo di studio e/o qualifica minimo richiesto per l'inquadramento.

Il personale dovrà essere sottoposto a formazione nel corso di vigenza dell'appalto.

L'impresa è obbligata ad attivare modalità e forme di controllo adeguate ed è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie sugli utenti.

Al fine di garantire la migliore qualità dei servizi prestati l'impresa s'impegna ad assicurare la continuità del rapporto assistente/servizio assegnato per l'intera durata del periodo di vigenza del contratto; l'impresa garantisce la sostituzione tempestiva di assistenti assenti con personale di pari qualifica professionale.

L'impresa aggiudicataria garantisce che i propri operatori svolgano gli interventi con rispetto e cortesia agevolando gli utenti nell'esercizio dei loro diritti

Nello svolgimento delle funzioni i lavoratori devono rendere riconoscibile uno stile professionale adeguato utilizzando, tra l'altro, il cartellino di riconoscimento ben visibile.

E' facoltà della SDS chiedere l'allontanamento dal servizio degli operatori che abbiano violato obblighi di comportamento e/o contrattuali.

Il personale dell'aggiudicatario è tenuto:

- al rispetto della persona, nel suo insieme;
- a comportamenti e atteggiamenti flessibili qualora si presenti un'emergenza;
- al rispetto della puntualità;
- al rispetto del segreto professionale;
- al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa per gli incaricati di pubblico servizio;
- al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

Società della Salute Pistoiese

- ad un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con gli altri operatori ed in particolare nei riguardi dell'utenza.

Ai sensi dell'art 2 del decreto legislativo del 04/03/2014, n° 39, in attuazione della direttiva 2011/93 UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68 GAI, la stazione appaltante richiede all'appaltatore il certificato penale del casellario giudiziale del personale impiegato per espletamento del servizio, anche per soli fini sostitutivi, per verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquiesse 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minore.

Art. 7 Penalità

Nel caso si verificassero inadempimenti relativi a ritardi, deficienze o irregolarità nello svolgimento del servizio, imputabili all'appaltatore che non determinino la risoluzione del contratto, la stazione appaltante valuterà l'applicazione di una penale fino ad un massimo di € 1.000,00.

L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta dell'inadempimento.

La penalità sarà applicata:

- Per interruzione o riduzione del servizio senza una giustificata motivazione;
- Per il comportamento scorretto degli operatori impiegati nel servizio.

Il Responsabile del procedimento, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'aggiudicatario, potrà applicare la penalità per intero o in misura ridotta oppure decidere discrezionalmente di non applicarla qualora l'inadempimento sia risultato lieve e comunque non abbia comportato danni né disservizi all'ente.

Art. 8 Divieto di subappalto

E' vietato subappaltare o comunque cedere a terzi in tutto o in parte i servizi oggetto del presente capitolato.

Art. 9 Risoluzione del contratto per inadempimento

La stazione appaltante ha il diritto di chiedere, in qualunque momento, la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 C.c. in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali.

Art. 10 Sicurezza del Lavoro

La SDS prima dell'aggiudicazione definitiva provvederà a controllare il rispetto da parte dell'impresa aggiudicataria dei seguenti adempimenti, previsti dal D. Lgs. n. 81/2008:

1. la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale;
2. la nomina del medico competente nei casi previsti dalla legge;
3. la redazione del documento di valutazione dei rischi;
4. adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute.

La SDS provvederà alla comunicazione, dell'eventuale esito negativo della verifica di cui sopra, agli enti competenti materia di controllo.

L'Impresa dovrà inoltre fornire al proprio personale i D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) necessari per l'espletamento dei servizi appaltati come richiesto dal D. Lgs. n° 81/2008 e dalla normativa prevista dall'emergenza sanitaria da Covid-19.

Art. 11 Controversie – Foro competente

Per le eventuali controversie relative al presente capitolato e al relativo contratto, che le parti ritenessero di non poter risolvere in via amministrativa, sarà competente esclusivo il Foro di Pistoia.

Società della Salute Pistoiese

Art. 12

Recesso

La Società della Salute si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge e in caso di sopravvenute esigenze di superiore interesse pubblico. Resta fermo il diritto dell'aggiudicatario al pagamento delle prestazioni già rese; nessun indennizzo è dovuto al soggetto aggiudicatario.

Art. 13

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

All'atto della sottoscrizione del contratto, quale civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente, la Ditta aggiudicataria assumerà l'obbligo di rimborsare eventuali danni cagionati a terzi, ivi compresa la stazione appaltante, ed al proprio personale dipendente e/o preposto, in conseguenza di fatti imputabili all'aggiudicatario stessa e/o al proprio personale dipendente e/o preposto derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi appaltati e relativi obblighi previsti dal presente Capitolato.

Al fine di garantire una maggiore tutela dell'ente e dei terzi/utenti, la Ditta aggiudicataria dovrà stipulare – o dimostrare di possedere – una polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni a persone e/o cose (**RCTO**) per i rischi derivanti dal presente appalto.

La polizza dovrà prevedere esplicitamente nella descrizione del rischio l'efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall'espletamento delle attività e/o dei servizi oggetto del presente capitolato, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Si precisa in proposito che:

- I. la polizza dovrà prevedere i seguenti massimali minimi:
 - ✓ Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € **5.000.000,00** unico per sinistro
 - ✓ Resp. Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO): € **3.000.000,00** unico per sinistro
 - ✓ Massimale per sinistro interessante entrambe le garanzie RCT ed RCO: € **5.000.000,00**
- II. in considerazione della tipologia dei servizi, la polizza dovrà prevedere esplicitamente l'efficacia delle garanzie per i seguenti rischi:
 - ✓ danni ai locali e alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei servizi;
 - ✓ danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da soci, volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con la Gestione – che partecipino all'attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;

Si precisa inoltre che l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo la Ditta aggiudicataria dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad essa imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo alla stessa la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati, e pertanto:

- ✓ l'Amministrazione pubblica sempre tenuta indenne per eventuali danni non coperti – o coperti parzialmente – dalla polizza assicurativa (garanzie escluse / limiti di indennizzo etc.);
- ✓ le eventuali franchigie e/o scoperti presenti nel contratto per specifiche garanzie non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati o all'Amministrazione pubblica

Copia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali complete corredate da eventuali condizioni integrative od aggiuntive) dovrà essere presentata agli uffici prima della stipulazione del contratto.

Art. 14

Fatturazione e pagamento dei corrispettivi

I corrispettivi si riferiscono a forniture di servizi prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'appaltatore dall'esecuzione del presente capitolato e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale, per il quale dovrà essere emessa regolare fattura elettronica.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato separando i pagamenti ovvero versando direttamente l'imponibile al fornitore e l'IVA direttamente all'Erario. A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura "Scissione dei pagamenti – art. 17 ter DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015). Il mancato rispetto delle disposizioni sospenderà il pagamento della fattura. La fattura dovrà inoltre riportare l'indicazione della banca (IBAN) e il numero di CIG.

Il pagamento della prestazione avverrà solo a seguito dell'effettuazione della prestazione nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali.

Società della Salute Pistoiese

All'appaltatore sarà riconosciuto un corrispettivo mensile corrispondente al numero di ore di prestazione assistenziale effettivamente svolte moltiplicato per il costo orario di aggiudicazione, la fatturazione dovrà essere emessa mensilmente, salvo diversi accordi.

Il pagamento delle fatture verrà effettuato entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di arrivo al protocollo fatture. Ogni fattura dovrà essere corredata da un resoconto/report delle ore effettuate, redatto secondo le modalità richieste dalla SDS.

Prima della liquidazione di ogni fattura, l'Amministrazione richiederà agli Enti competenti il DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) dell'impresa aggiudicataria che dovrà risultare regolare, pena l'impossibilità di procedere alla liquidazione.

Il prestatore del Servizio, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito dell'importo delle fatture, compreso il codice IBAN; in difetto di tale comunicazione, l'esecutore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data della contestazione dell'irregolarità da parte dell'Amministrazione.

Art. 15

Trattamento dei dati personali

Con la sottoscrizione del contratto, il rappresentante legale del soggetto appaltatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e dichiara di aver adempiuto agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto.

L'appaltatore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

L'appaltatore dovendo eseguire attività di trattamento di dati personali, sarà nominato "Responsabile del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; l'appaltatore si impegna ad accettare la designazione a responsabile del trattamento da parte dell'Amministrazione relativamente ai dati personali di cui la stessa è titolare e che potranno essere trattati dall'appaltatore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti. In tal caso, l'appaltatore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Nel caso in cui l'appaltatore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponderà integralmente del danno cagionato agli interessati. In tal caso l'Amministrazione potrà applicare le penali e potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

L'appaltatore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione contrattuale, comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra.

Per quanto riguarda la partecipazione alla procedura di gara di appalto, ai sensi e per gli effetti dell'art.13, c.1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss. mm. si informa che:

- la richiesta di dati è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l'interessato deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richieste;
- la conseguenza dell'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nella esclusione dalla partecipazione alla presente procedura;

Società della Salute Pistoiese

- d. i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell'ente partecipante al procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni; 4) altri soggetti della pubblica amministrazione;
- e. la SDS, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, informa i soggetti che intendono concorrere alla procedura di gara che, prendendo parte alla stessa, possono esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), presentando apposita istanza al Responsabile del trattamento.
In particolare, la normativa riconosce ad ogni interessato il diritto di poter accedere alle proprie informazioni e di conoscere le finalità e le modalità del trattamento per motivi legittimi, di richiedere l'aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l'integrazione dei dati trattati;
- f. soggetto attivo del trattamento dati è il Dirigente dell'ente.

Art. 16 **Trasparenza**

L'aggiudicatario espressamente ed irrevocabilmente, con la presentazione dell'offerta:

- a. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della gara di cui al presente capitolato;
- b. si obbliga ad informare immediatamente l'Amministrazione comunale di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;
- c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione del presente servizio, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d. dichiara con riferimento alla presente gara di non aver in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

Qualora non risultasse veritiera anche una sola delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi a) e d) ovvero l'impresa aggiudicataria non rispettasse per tutta la durata del contratto gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere b) e c), lo stesso contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Cod. Civile, con facoltà della Società della Salute di incamerare la cauzione prestata.

Art. 17 **Cessione del credito**

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'appaltatore nei confronti dell'Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nel rispetto dell'art. 106 co. 13 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e i. In ogni caso è fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'appaltatore cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione comunale.

Art. 18 **Tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e ss. mm., il pagamento a favore dell'aggiudicatario sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni su c/c dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Lo strumento di pagamento riporterà, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.

L'appaltatore dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenuta in ordine ai dati identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

Società della Salute Pistoiese

L'appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'appaltatore in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Art. 19

Opzione di proroga tecnica programmata ex art. 106 co.11 del D. Lgs. 50/2016

Esecuzione in via d'urgenza

L'aggiudicatario, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura per l'affidamento del servizio di cui al presente capitolato, è obbligato alla prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni di cui al contratto stipulato. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

Potrà essere disposto l'avvio e l'esecuzione d'urgenza del servizio, nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm.; tale esecuzione anticipata si intenderà sotto le riserve di legge.

Art. 20

Spese contrattuali

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese di bollo e registro.

Il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata.

Il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di **trentacinque giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 76 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 21

Rinvio a norme di diritto vigenti

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa riferimento al Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016) al Codice civile ed alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia

PARTE SPECIALE

Art. 22

Beneficiari del servizio

Sono beneficiari del servizio gli alunni in condizioni di disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92 che si trovino in una condizione di gravità tale da rendere necessario un intervento a favore dell'autonomia e della comunicazione in aggiunta a quello già posto in essere dagli operatori scolastici (insegnanti di sostegno e personale ATA), iscritti e frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'infanzia, statali, comunali, paritarie e private parificate. I beneficiari del servizio di assistenza scolastica dovranno essere residenti in uno dei seguenti comuni:

Pistoia, Serravalle Pistoiese, Montale, Marliana, San Marcello-Piteglio, Abetone-Cutigliano, Sambuca Pistoiese.

Si pone in evidenza che i comuni di San Marcello-Piteglio, Abetone-Cutigliano e di Sambuca Pistoiese si trovano in territorio montano.

Il servizio dovrà essere svolto presso le varie sedi degli istituti scolastici frequentate dagli alunni disabili residenti nei comuni sopra indicati: in alcuni casi particolari (per esempio affidamento familiare dell'alunno) il servizio può essere erogato anche ad alunni non residenti ma comunque in carico al servizio sociale professionale dei suddetti comuni.

Art. 23

Caratteristiche del servizio

L'assistenza scolastica si configura come una prestazione aggiuntiva e diversa rispetto all'assistenza di base e all'insegnamento di sostegno che sono di esclusiva competenza dell'istituzione scolastica.

Società della Salute Pistoiese

È parte integrante del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e deve essere coordinata con gli altri interventi attivati dalla scuola per l'inclusione dell'alunno.

L'assistente svolge la propria attività integrandosi con gli altri operatori scolastici ma mantenendo la propria peculiarità e competenza.

Art. 24

Finalità dell'intervento

L'assistenza scolastica ha lo scopo di favorire il benessere e la crescita educativa dell'alunno con disabilità all'interno della scuola, con particolare attenzione allo sviluppo e consolidamento:

- delle competenze relazionali, sociali e comunicative;
- delle autonomie personali e della cura del sé;
- dell'integrazione con il gruppo dei pari e con gli adulti.

Il servizio di assistenza scolastica prevede sia attività da svolgere direttamente con l'utenza sia attività indirette di programmazione, verifica e coordinamento e comprende:

- interventi di carattere socio-educativo volti a favorire la comunicazione, la relazione e l'autonomia personale dell'alunno secondo gli obiettivi contenuti nel P.E.I.;
- interventi volti a favorire la costruzione di relazioni significative e di effettiva integrazione scolastica, attraverso il coinvolgimento degli alunni della classe, in collaborazione con il personale docente;
- supporto all'alunno per la partecipazione a gite e/o momenti formativi e ludici organizzati dalla scuola;
- collaborazione con il personale scolastico (insegnanti curricolari, di sostegno e collaboratori scolastici) per garantire interventi coordinati e non frammentari nel rispetto del progetto individuale di ciascun alunno;
- partecipazione ad incontri per la formulazione e verifica dei PEI organizzati dalla scuola;
- partecipazione ad incontri con gli operatori del servizio specialistico e/o del servizio sociale;

Le suddette attività dovranno svolgersi all'interno del monte ore assegnato ad ogni alunno.

Art. 25

Modalità di svolgimento dell'assistenza scolastica

Il servizio di assistenza scolastica sarà erogato entro i limiti del monte ore annuo e delle risorse disponibili e dovrà essere svolto da un adeguato numero di operatori garantendo il più possibile la continuità assistenziale all'interno dello stesso ordine e grado di scuola. L'aggiudicatario dovrà assicurare il servizio di assistenza scolastica nell'arco dell'orario di apertura della scuola.

L'orario di ogni operatore verrà articolato in base alle esigenze di ogni soggetto disabile in accordo con l'istituzione scolastica e in modo funzionale al raggiungimento degli obiettivi del progetto personalizzato.

Nel caso in cui il Piano Educativo Individuale preveda l'erogazione del servizio di assistenza durante l'orario della mensa, l'operatore ha diritto ad usufruire del pasto il cui costo sarà sostenuto, fuori dall'appalto di cui al presente capitolato, secondo le modalità previste dal servizio di refezione scolastica.

L'inizio e la fine del servizio coincidono con il calendario scolastico, salvo il piano di recupero estivo delle ore non usufruite.

Le ore non svolte e non recuperate durante l'anno scolastico potranno essere utilizzate durante i mesi estivi per consentire la partecipazione dei beneficiari del servizio di assistenza scolastica ad attività ludico-ricreative individuate dalle famiglie e autorizzate dal servizio sociale.

Nel caso in cui l'istituto scolastico in accordo con i medici specialisti e con la famiglia, attivi progetti di didattica a domicilio per alunni temporaneamente impossibilitati a frequentare la scuola a causa della propria grave disabilità, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere all'aggiudicatario l'erogazione del servizio di assistenza scolastica al domicilio dell'alunno con le modalità e i tempi definiti dal Piano Educativo Individualizzato individuale e senza costi aggiuntivi.

Nel caso di eventuale sospensione della didattica in presenza la SDS o il Comune dietro indicazione della scuola potrà chiedere la collaborazione dell'assistente scolastico al progetto di didattica a distanza sull'alunno.

Art. 26

Modalità tecnico-organizzative per l'esecuzione del servizio

L'aggiudicatario del servizio deve assicurare le prestazioni di cui al presente Capitolato, impegnandosi ad agire nel rispetto delle normative vigenti nel settore, degli indirizzi dei Piani integrati sociali e sanitari della Regione Toscana, del Protocollo

Società della Salute Pistoiese

operativo dell'assistenza scolastica, dell'Accordo di programma provinciale, della programmazione individualizzata dell'intervento.

I servizi sociali dei Comuni di Pistoia, Serravalle Pistoiese, Montale, Marliana, San Marcello-Piteglio, Abetone-Cutigliano, Sambuca Pistoiese. ciascuno per i propri residenti, svolgono funzioni di indirizzo per assicurare l'unitarietà degli interventi. Ogni nuovo intervento deve essere attivato entro sette giorni (festivi inclusi) dal ricevimento della richiesta.

Poiché la programmazione del fabbisogno orario per alunno può subire variazioni in corso di anno, qualora giungano richieste di modifica dell'esistente, l'aggiudicatario dovrà adeguare l'orario dell'assistente alle nuove esigenze.

Di norma, in caso di assenza non preventivamente comunicata del bambino disabile, sarà conteggiata e pagato il primo giorno di lavoro all'assistente scolastico che si è recato a scuola come previsto dal Protocollo operativo dell'assistenza scolastica vigente.

Alla fine dell'anno scolastico l'aggiudicatario dovrà presentare alle varie Amministrazioni Comunali una relazione dettagliata sull'andamento del servizio, evidenziando i punti di forza e le eventuali criticità

Su richiesta dell'Amministrazione Comunale in qualsiasi momento dell'anno l'aggiudicatario è tenuto a presentare un resoconto sull'attività svolta comprensivo dei dati relativi agli interventi erogati.

I Comuni, ciascuno per i servizi di propria competenza afferenti ai propri residenti, si riservano il diritto di chiedere all'aggiudicatario la sostituzione degli operatori ritenuti non idonei al servizio per fondati motivi. In tal caso l'aggiudicatario provvederà alla sostituzione entro 15 giorni.

In caso di sciopero, l'aggiudicatario dovrà garantire comunque i servizi minimi essenziali.

Art. 27

Sede e attrezzature

L'aggiudicatario dovrà avere a disposizione una sede operativa nel territorio di erogazione del servizio del presente appalto, con preferenza nel comune capoluogo, che dovrà essere mantenuta per tutta la durata del contratto, da rendere funzionante prima dell'inizio del servizio e la stessa dovrà essere dotata delle attrezzature necessarie.

Art. 28

Sistema di rilevazione presenze del personale

L'aggiudicatario deve rilevare la presenza in servizio del personale tramite timbratura elettronica, controllare la congruità dell'orario svolto e rendere disponibile i dati all'ente committente entro il 15 del mese successivo allo svolgimento del servizio.

Art. 29

Personale richiesto per l'esecuzione del servizio

Per l'espletamento del servizio l'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione il seguente personale:

- un **coordinatore tecnico**, responsabile del servizio, con funzioni di direzione e coordinamento, con esperienza di almeno 3 (tre) anni in analogo ruolo. Il coordinatore avrà un orario dedicato a tale attività non inferiore alle 10 ore settimanali;
- un numero di **assistenti specialistici** adeguato al progetto da realizzare, che garantisca la qualità del servizio.

L'aggiudicatario garantisce che il personale impiegato nell'espletamento del servizio sia adeguato alle necessità ed agisca in ogni occasione con diligenza professionale così come richiesto dal servizio. A fronte di eventi straordinari e non previsti, lo stesso si dovrà impegnare a destinare risorse umane aggiuntive al fine di assolvere agli impegni assunti. Al riguardo dovrà garantire, per tutta la durata del contratto la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio. Pertanto dovranno essere previste le sostituzioni per malattia, ferie, permessi, astensioni per maternità/puerperio, dimissioni e per ogni altra assenza, anche temporanea, del personale utilizzato.

In caso di assenza improvvisa dell'operatore, l'aggiudicatario è tenuto alla sostituzione possibilmente entro tempi congrui, con personale in possesso dei medesimi requisiti richiesti ai titolari ed analoga esperienza nel settore. L'aggiudicatario dovrà inoltre fornire all'operatore supplente ogni informazione utile relativa al servizio, dandone comunicazione all'utente ed alla competente struttura degli enti locali.

E' fatto divieto per l'aggiudicatario ed il personale percepire alcuna somma di denaro né altro, a qualunque titolo offerto dai cittadini, per il servizio disciplinato dal presente appalto.

Ai sensi dell'art 2 del decreto legislativo del 04/03/2014, n° 39, in attuazione della direttiva 2011/93 UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68

Società della Salute Pistoiese

GAI, la stazione appaltante richiede all'appaltatore il certificato penale del casellario giudiziale del personale impiegato per espletamento del servizio, anche per soli fini sostitutivi, per verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquiesse 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrorazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minore.

Art. 30

Coordinatore del servizio

L'aggiudicatario dovrà nominare prima dell'inizio del servizio il Coordinatore Tecnico.

Il Coordinatore tecnico dovrà essere in possesso del titolo di studio di Laurea minimo triennale in materie attinenti l'oggetto dell'appalto (Laurea in scienze dell'educazione/sociale/psicologia e affini), oltre ad una esperienza verificabile da curriculum vitae almeno triennale nel coordinamento di servizi analoghi.

Il Coordinatore tecnico risponderà della completa realizzazione del servizio affidato, dell'organizzazione del personale ed avrà il compito di tenere il collegamento con i referenti comunali dell'assistenza scolastica, con i quali concorderà incontri di verifica sull'andamento dei servizi.

Al Coordinatore Tecnico compete:

- il coordinamento degli aspetti tecnico –organizzativi ed operativi del servizio;
- il raccordo con il referente e con la gestione amministrativa e contabile degli enti (direttore esecuzione contratto);
- il raccordo con eventuali altri soggetti coinvolti nei progetti educativi, per il corretto e soddisfacente svolgimento del servizio oggetto di gara;
- la stesura dei piani di lavoro del personale impiegato;
- la verifica dell'efficacia ed efficienza del servizio erogato e la qualità dell'integrazione con gli ulteriori interventi socio-educativi eventualmente attivati;
- l'eventuale adempimento, nei confronti dei comuni, della Regione e degli Enti preposti a funzioni di indagine statistica, epidemiologica e sociale e dei debiti informativi relativi alle attività svolte;
- la comunicazione tempestiva alla competente struttura degli enti di eventuali variazioni nel servizio;
- la cura dei rapporti con gli operatori coinvolti nel servizio;
- la raccolta dei dati di attività, il monitoraggio costante dei servizi erogati e dei risultati ottenuti, la rilevazione delle problematiche e dei bisogni degli utenti nonché del loro grado di soddisfazione in merito al servizio prestato, la redazione dei rapporti periodici sull'andamento del servizio;
- la gestione di eventuali reclami/segnalazione di disservizi in merito al servizio prestato;
- il controllo delle ore svolte dagli assistenti per alunno, per istituto scolastico.

Il Coordinatore tecnico è tenuto a redigere una relazione annuale concernente l'andamento della gestione del servizio con l'indicazione dei risultati e delle problematiche emerse oltre ad eventuali suggerimenti per il migliore andamento della gestione del servizio.

Tutte le comunicazioni e le eventuali contestazioni sul servizio svolto da parte degli enti circa inadempienze e/o altro, saranno eseguite in contraddittorio con la persona sopra indicata e dovranno intendersi a tutti gli effetti sollevate direttamente all'aggiudicatario stesso. Ciascun comune dell'ambito a sua volta fornirà il nominativo del proprio responsabile di riferimento a cui il Coordinatore tecnico dovrà rivolgersi direttamente per ogni problema che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del contratto stesso.

L'aggiudicatario è tenuto inoltre a comunicare alla competente struttura degli enti locali il nominativo e i relativi recapiti del sostituto, in caso di assenza del titolare.

Il Coordinatore tecnico, o suo sostituto, è tenuto a garantire una reperibilità telefonica tramite cellulare, dal lunedì al venerdì con orario dalle ore 8.00 alle ore 18.00, il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

Art. 31

Formazione

L'aggiudicatario si impegna a definire per il personale utilizzato nel servizio un'adeguata programmazione della formazione e dell'aggiornamento professionale, garantendone la partecipazione. A tal fine, con cadenza annuale, presenta alla competente struttura dell'ente il piano formativo annuale che coinvolgerà gli operatori impegnati nel servizio oggetto del presente capitolato. Qualora la stazione appaltante organizzi iniziative di formazione o aggiornamento sulle materie

Società della Salute Pistoiese

connesse all'oggetto del presente appalto, l'aggiudicatario, se richiesto, è tenuto ad assicurare la partecipazione del proprio personale in orario extra servizio e senza ulteriori oneri per il committente.

Art. 32

Competenze dell'ente locale

La competente struttura dell'ente locale mantiene funzioni di indirizzo e programmazione dell'attività oggetto di appalto, nonché funzioni di controllo e verifica del servizio svolto. L'ente locale avrà la funzione di:

- definire i criteri e la programmazione degli interventi;
- verificare l'andamento del progetto;
- coordinare i rapporti sia fra i diversi servizi e Enti del territorio coinvolti (Istituzioni Scolastiche, altri Comuni, Asl, Terzo Settore, Provincia, ecc...).

Art. 33

Verifiche durante l'esecuzione del contratto

La competente struttura comunale o della SDS ha facoltà di promuovere indagini conoscitive sulla qualità ed uniformità degli interventi e sul personale impiegato per l'espletamento dello stesso; si riserva inoltre la più ampia ed insindacabile facoltà di richiedere all'aggiudicatario l'adeguamento del servizio nel modo che riterrà più opportuno per esigenze connesse all'ottimizzazione dello stesso.